

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio 05.07.07.42/UE

Compatibilità della legge Prodi con il diritto comunitario ed esercizio della revocatoria fallimentare

Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 7 luglio 2005

I. La recente sentenza 21 settembre 2004, n. 18915 della I sezione civile della Corte di cassazione offre lo spunto per soffermarsi sul rapporto fra (il d.l. n. 26/79 convertito con) la legge n. 95/79 sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (c.d. legge Prodi) e le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, esaminando in particolare i riflessi di tale rapporto sulla questione della esperibilità della azione revocatoria fallimentare nell'ambito delle singole procedure istituite in base alla legge anzidetta.

II. Per una sintetica illustrazione delle origini della vicenda ⁽¹⁾, può ricordarsi che l'attenzione delle istituzioni comunitarie si è concentrata sulla disciplina in esame a partire dai primi anni '90. In precedenza, la Commissione era rimasta pressoché inerte, consapevole sia della difficoltà di individuare nella normativa *de qua* profili sicuramente suscettibili di valutazione alla stregua delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato; sia dell'assenza dei reclami di concorrenti di imprese sottoposte a quel regime; sia, infine, dell'impossibilità pratica di ottenere il rimborso della somme eventualmente da recuperare. Solo con la lettera E 13/92 del 30 luglio 1992, inviata al governo italiano ai sensi dell'art. 93 (ora 88) n. 1 del Trattato CE, la Commissione rilevò che la l. 95/79 nel suo complesso, anche se promulgata dopo l'entrata in vigore del Trattato, sembrava ricadere nell'ambito di applicazione della normativa prevista per gli aiuti esistenti, e chiese, quindi, che le fossero notificati preventivamente tutti i casi di applicazione della legge allo scopo di verificarne la conformità alla medesima disciplina.

Rispondendo all'invito della Commissione, il governo italiano si dichiarò disponibile a notificare in via preventiva unicamente i casi di concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 2 *bis* della legge Prodi ritenendo che, per il resto, la disciplina dell'amministrazione straordinaria esulasse dall'ambito d'applicazione degli artt. 92 (ora 87) ss. del Trattato.

Di fronte a tale presa di posizione, la Commissione, sulla base di una più articolata analisi degli elementi "sospetti" della normativa, decise di avviare formalmente, con comunicazione C/97 del 25 marzo 1997, la procedura di cui al par. 2 dell'art. 93 (ora 88) del Trattato, nella convinzione che le misure previste della l. n. 95/79 "potrebbero, in relazione alla concreta circostanza di ciascun caso di applicazione, comportare degli aiuti di Stato".

Nelle more, peraltro, non erano mancati interventi della Commissione volti a colpire, perché incompatibili con la disciplina del Trattato relativa agli aiuti di Stato, singole disposizioni della legge Prodi (v. ad es. la decisione 20 marzo 1996, n. 96/434/CE concernente l'art. 1 *bis* della stessa legge, introdotto dalla l. n. 80/93 e successivamente abrogato, per ottemperare alla prescrizione comunitaria, dall'art. 54 della l. 128/98) ovvero specifici provvedimenti emanati in attuazione della ripetuta normativa (v. ad es. la decisione n. 97/754/CECA, relativa alla sospensione del pagamento di debiti di rilevanti entità contratti con imprese ed enti pubblici accordata ad una impresa siderurgica in amministrazione straordinaria).

Alle iniziative ora ricordate della Commissione, hanno fatto riscontro, sul versante giurisprudenziale, due pronunzie della Corte di giustizia.

Con la prima ⁽²⁾ la Corte, risolvendo un quesito pregiudiziale sollevato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19 maggio 1997, n. 434 ha dichiarato che "l'applicazione ad un'impresa (...) di un regime quale quello introdotto dalla legge n. 95/79 e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, allorché è dimostrato che questa impresa è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esecuzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento".

L'iter argomentativo della decisione si è snodato attraverso l'interpretazione della nozione di aiuti ai sensi dell'art. 4 lett. c) del Trattato CECA [nozione di portata analoga a quella delineata dal corrispondente art. 92 (ora 87) del Trattato CE, malgrado la parziale diversità di formulazione esibita dalle due previsioni] che, se-

condo la Corte, non è invocabile in relazione a misure nazionali le quali, senza tradursi nella concessione di vantaggi implicanti direttamente o indirettamente il trasferimento e/o l'utilizzazione di risorse pubbliche, ovvero senza produrre a carico dello Stato oneri supplementari, provochino comunque una perdita di introiti fiscali per lo Stato stesso ⁽³⁾.

Ciò chiarito, la Corte ha rilevato che la legge n. 95/1979 presenta in principio elementi di contrasto con il diritto comunitario anzitutto perché essa, nel consentire l'applicazione in modo selettivo in favore di grandi imprese industriali provviste di una particolare esposizione debitoria nei confronti prevalentemente di soggetti pubblici, e nel prevedere la possibilità che la decisione del ministro dell'industria di collocare in amministrazione straordinaria una determinata impresa sia condizionata dall'intento di salvaguardarne l'attività economica per motivi di politica industriale nazionale, soddisfa la condizione di specificità propria della nozione comunitaria di aiuto.

Per la Corte, poi, il complesso dei vantaggi di cui beneficiano le imprese interessate dalla legge Prodi rispetto a quelle assoggettate all'applicazione delle norme fallimentari ordinarie, potendo comportare un onere supplementare a carico dello Stato, è, sempre in linea di principio, idoneo a configurarsi come aiuto statale, fatta salva la possibilità, per le autorità nazionali, di dimostrare, caso per caso, il contrario, e cioè che la collocazione in amministrazione straordinaria e la continuazione dell'attività economica dell'impresa abbiano per l'erario i medesimi effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni "ordinarie" in materia di fallimento.

Le enunciazioni formulate nella causa Ecotrade sono state dalla Corte ribadite, con riferimento alle previsioni del Trattato CE, nella successiva pronuncia Piaggio ⁽⁴⁾, risolutiva di due questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Genova nell'ambito di controversia promossa, in base all'art. 67 l.fall., dalla Rinaldo Piaggio S.p.A. (in amministrazione straordinaria *ex lege* n. 95/79 dal 28 novembre 1994) per far dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, dei pagamenti eseguiti nel biennio anteriore al collocamento in amministrazione straordinaria a favore di un creditore, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme percepite.

Malgrado il contrario avviso dell'avvocato generale, la Corte ha preliminarmente disatteso l'eccezione della Piaggio di irricevibilità del rinvio pregiudiziale per pretesa irrilevanza delle questioni proposte ai fini della definizione del giudizio *a quo*, (eccezione) fondata, secondo la società, sul rilievo che "la sua azione revocatoria è basata su disposizioni ordinarie in materia di fallimento che prevedono la revocabilità dei pagamenti effettuati nel corso del biennio anteriore alla dichiarazione dello stato d'insolvenza".

Assorbente è parsa al Collegio la constatazione che l'accertamento della quali-

ficabilità del regime della l. 95/79 come aiuto nuovo o aiuto esistente (condotto *ex officio*, in difetto di specifico quesito sollevato al riguardo dal giudice *a quo*) non fosse irrilevante ai fini della definizione della causa *a qua* "tenuto conto delle conseguenze che il giudice di rinvio può essere tenuto a trarre, alla luce degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (ora 87 e 88), dalla mancanza di previa notifica alla Commissione del regime di aiuto eventualmente in questione".

È appena il caso di ricordare, al riguardo, che mentre nell'ipotesi di aiuti nuovi, l'art. 93 (ora 88), n. 3 pone a carico degli Stati non solo l'obbligo di notificare il progetto di aiuto alla Commissione ma anche il divieto (dotato di effetto diretto e, come tale, attributivo al singolo pregiudicato dall'aiuto di diritti tutelabili dinanzi al giudice nazionale ⁽⁵⁾ di dare ad esso esecuzione fino a quando non ne sia dichiarata la compatibilità con il mercato comune, nel caso di aiuti esistenti lo Stato ha il diritto, durante tutta la durata della procedura di controllo, di continuare ad erogare l'aiuto già esistente senza che, prima della decisione della Commissione, i singoli possano contestarne la legittimità dinanzi al giudice nazionale.

Secondo la Corte, inoltre "niente consente di affermare *prima facie* che, se la Piaggio fosse stata integralmente soggetta alla procedura concorsuale ordinaria, la situazione della Dornier sarebbe stata identica sotto tutti i punti di vista, in particolare, per quanto riguarda le sue possibilità di recuperare almeno parzialmente i suoi crediti, nonostante il fatto che la revocabilità dei pagamenti effettuati nel corso del periodo sospetto anteriore alla dichiarazione d'insolvenza sia prevista anche nell'ambito della procedura fallimentare ed ordinaria. Tale questione rientra nella valutazione del giudice nazionale".

Svolte le superiori premesse e ribadite (sul presupposto della già rilevata uniformità della portata delle nozioni di aiuto nel Trattato CE ed in quello CECA) le valutazioni espresse nella sentenza *Ecotrade* in relazione alla disciplina, derogatoria rispetto alle regole ordinarie vigenti in materia di fallimento, introdotta dalla l. 95/79, la Corte ha, quindi, concluso (così disattendendo, sulla scorta della giurisprudenza dianzi citata, la pretesa della Commissione di configurare come "aiuto esistente" la disciplina della legge Prodi) che "qualora sia dimostrato che un regime come quello istituito dalla l. 95/79 è idoneo, di per sé, a generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il detto regime non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto di aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine".

III. Sulla scorta del *decisum* della sentenza *Piaggio*, la Commissione, con lettera del 12 agosto 1999, nel manifestare l'intenzione di revocare le proprie deci-

sioni anteriori riguardanti la legge Prodi, ha avviato il procedimento previsto dall'art. 88 n. 2 del Trattato nei confronti del regime di cui alla legge n. 95/79, ormai iscritto nel registro degli aiuti non notificati.

Il procedimento si è quindi concluso con la decisione 16 maggio 2000 C (2000) 1403 ⁽⁶⁾ con la quale, revocati i provvedimenti adottati in precedenza, la Commissione ha dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune il regime introdotto dalla legge n. 95/79, rinunciando peraltro al recupero degli aiuti concessi alle imprese beneficiarie, stante il legittimo affidamento sulla compatibilità degli stessi con la normativa comunitaria ingenerato nelle medesime imprese dall'attività di essa Commissione.

All'indomani dell'intervento della Commissione, è parso necessario interrogarsi sulle sue possibili implicazioni rispetto all'operatività dell'istituto della revocatoria fallimentare, invocabile, con riferimento all'amministrazione straordinaria, in virtù del richiamo all'art. 203 l. fall. contenuto nell'ultima parte dell'art. 1 della legge n. 95/79.

In effetti, ad un primo esame, limitato al dispositivo, la decisione in questione parrebbe esibire una valenza caducatoria onnicomprensiva, estesa cioè alla legge Prodi nel suo complesso, con conseguente preclusione all'esperibilità, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, dell'azione revocatoria fallimentare. E tuttavia, una siffatta conclusione può rivelarsi affrettata oltre che, in realtà, neppure completamente aderente al dispositivo del provvedimento che, nel fare riferimento al "regime" di cui alla legge n. 95/79, logicamente presuppone (e si correla al) la già operata individuazione dei profili della normativa idonei a configurarsi, alla stregua dei precetti comunitari così come interpretati dalla Corte, quali aiuti di Stato.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, il dispositivo di un atto comunitario è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi e delle argomentazioni che ne hanno determinato l'emanazione ⁽⁷⁾.

Applicando il suesposto canone ermeneutico nella fattispecie, risulta non arbitrario concludere nel senso che la valutazione di illegittimità espressa dalla Commissione investe, in via immediata e diretta almeno, i soli profili della legge Prodi già apprezzati e "sanzionati" in sede giurisdizionale.

Nella decisione *de qua*, invero, riassunti gli antefatti e l'*iter* del procedimento, la Commissione ha chiarito (punti 48–50) che "occorre innanzitutto individuare, nell'ambito del regime giuridico dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, le misure che non rivestono carattere di misura generale e pronunciarsi sul fatto se ricadano o meno nell'articolo 87, n. 1 del Trattato CE. Infatti risulta che la legge n. 95/79 riprende alcuni aspetti della procedura di fallimento e con-

tiene un certo numero di elementi di aiuto, pur rivelandosi derogatoria alla procedura fallimentare che, di massima, si applica alla generalità delle imprese. La legge sull'amministrazione straordinaria riflette la situazione di crisi delle grandi imprese industriali prodottasi in Italia e in Europa nel corso degli anni settanta essendo la sua finalità saliente il mantenimento del livello occupazionale mediante un piano di ristrutturazione che avrebbe permesso la sopravvivenza dell'impresa in difficoltà senza arrivare immediatamente alla sua liquidazione. *La legge n. 95/79 rinvia per vari aspetti alla legge italiana sul fallimento e, laddove prevede l'applicazione in condizioni non derogatorie ai meccanismi di quest'ultima, tali meccanismi e procedure si configurano come misure generali prive di qualsiasi carattere selettivo. Tale legge prevede invece applicazioni particolari, che comportano la concessione di taluni vantaggi specifici e che implicano risorse pubbliche, a favore di beneficiari individuabili; in simili casi, essa configura un regime di aiuto di stato ai sensi dell'art. 87, n. 1 del Trattato CE*" (corsivo mio).

Così fissati i confini ed i criteri della propria indagine, la Commissione ha dichiaratamente circoscritto l'oggetto della valutazione di compatibilità con la disciplina comunitaria ricollegandosi alla giurisprudenza nella quale "la Corte di giustizia ha effettuato un'analisi della legge n. 95/79, ha individuato gli elementi che non rivestono carattere di misura generale e, in funzione delle loro caratteristiche, li ha qualificati aiuti accordati dallo Stato". E, soffermandosi sull'analisi dei singoli profili normativi già ritenuti dalla Corte idonei a comportare, sotto varie forme, la creazione di oneri supplementari a carico dello Stato, ha concluso che "i diversi vantaggi derivanti dalla legge n. 95/79 costituiscono un regime di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1 del Trattato Ce".

I passi ora riprodotti della decisione sembrano suffragare la valutazione poc'anzi anticipata, autorizzando cioè a ritenere non direttamente incise dal provvedimento tutte le previsioni della legge Prodi che, in quanto non derogatorie rispetto alla normativa fallimentare, non assumono di per sé rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

Con specifico riguardo all'istituto della revocatoria fallimentare, poi, non è inopportuno ribadire che anche la Corte, nella sentenza Piaggio (come dianzi rammentato) ne aveva espressamente riconosciuto il carattere "non speciale" (né selettivo), ma comune alla "ordinaria" procedura fallimentare, rimettendo ogni approfondimento della questione alla valutazione del giudice nazionale. E nello stesso senso, del resto, si era espresso anche l'avvocato generale il quale, nelle conclusioni presentate nella medesima causa Piaggio, aveva osservato che l'inefficacia dei pagamenti effettuati durante il periodo sospetto "non ha niente a che vedere con il regime – ordinario o straordinario – del fallimento, giacché si tratta di una misura generale, nota nella maggior parte degli ordinamenti concorsuali. La dichiarazione

di inefficacia di tali pagamenti è, quindi, del tutto estranea alle peculiarità dell'amministrazione straordinaria previste dalla legge speciale italiana".

Le superiori considerazioni, stante anche il collegamento "genetico" che unisce la decisione della Commissione alle enunciazioni della Corte (enunciazioni fondate, ripetesi, sul presupposto della portata derogatoria del regime della l. n. 95/79, in *partibus quibus*, rispetto alla disciplina fallimentare), parrebbero offrire, sul piano sistematico, un ulteriore argomento a favore della tendenziale inconfigurabilità di immediati riflessi di natura caducatoria della ridetta decisione sulla persistente vigenza ed operatività dell'istituto della revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria. Secondo questa lettura dovrebbe quindi essere consentito al giudice del merito valutare la compatibilità della singola procedura di amministrazione straordinaria (sia con riguardo al decreto, sia con riguardo ai profili applicativi successivi) con la normativa comunitaria, accertando in concreto se si realizzi o meno un regime di aiuti. Ed in questi termini si esprime un consistente filone giurisprudenziale, che nega la possibilità di qualificare come aiuto di Stato l'azione revocatoria fallimentare esperita durante la fase liquidatoria ⁽⁸⁾.

IV. A conclusioni diverse, tuttavia, sono giunte talune decisioni di merito che, sia pure con motivazioni non del tutto coincidenti, hanno propugnato un'interpretazione integralmente demolitoria della legge Prodi, con conseguente caducazione di numerose iniziative giudiziarie intraprese sul fronte revocatorio delle procedure.

In tal senso si è pronunciato, per esempio, in epoca anteriore alla emanazione della decisione della Commissione del 16 luglio 2000, il Tribunale di Genova ⁽⁹⁾ che, ritenendo, in base ai principi enunciati dal Giudice comunitario nella causa Piaggio, la legge Prodi incompatibile *in toto* con la normativa sugli aiuti, ha negato ingresso all'azione revocatoria esperita dal commissario di impresa in amministrazione straordinaria per far dichiarare l'inefficacia di pagamenti effettuati durante il periodo sospetto.

Per il giudice genovese, "è stato dimostrato che il regime di aiuti istituito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95: a) autorizza le imprese rientranti nella categoria di cui all'art. 1 della legge stessa (tra cui la s.p.a. Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio), in deroga alle regole vigenti in materia di fallimento, a continuare la propria attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole vigenti in materia di fallimento; b) consente a quelle imprese di beneficiare di una pluralità di vantaggi, normativamente stabiliti, di cui non potrebbe usufruire un'altra impresa insolvente, nell'ambito dell'applicazione delle norme ordinarie in materia di fallimento. È dimostrato altresì che il regime in questione, istituito dalla legge 95/79, idoneo a generare la conces-

sione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 n. 1 del Trattato, in quanto aiuto "nuovo", non è mai stato notificato alla Commissione, né è stato, in quanto tale ed essendo già operativo, sottoposto alla Commissione per l'inizio della procedura di esame ex art. 93 n. 2. La incompatibilità della legge 95/1979 con la specifica normativa comunitaria" secondo il Tribunale di Genova "ne determina la inapplicabilità al caso in esame, con particolare riferimento all'art. 1 della legge citata nella parte in cui, escludendo dal fallimento le "grandi imprese in crisi", dichiara loro applicabili, per il resto, la disciplina dettata dagli artt. 195 ss. e 237 ss. della legge fallimentare "in quanto non diversamente stabilito", incluso l'art. 203 legge fallimentare che rinvia a sua volta all'art. 67 legge fallimentare contenente la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare".

Senza affrontare il problema della immediata invocabilità, anche in relazione alle disposizioni della legge Prodi non astrattamente qualificabili come aiuti, dei criteri enunciati nella sentenza Piaggio con specifico riferimento alle sole misure espressamente considerate e censurate dalla Corte, il Tribunale genovese ha ritenuto che il complesso meccanismo di rinvii contenuto nell'art. 1 della legge (ed autorizzante l'applicazione dell'art. 67 l.fall. nelle procedure di amministrazione straordinaria) fosse travolto *in apicibus* dall'accertamento della contrarietà della normativa nel suo complesso all'art. 93, n. 3, impositivo, come detto, a carico degli Stati, dell'obbligo di notifica e del divieto "interinale" di attuazione dell'aiuto.

Peraltro, anche ammesso che l'omessa notifica del regime istituito dalla l. n. 95/79 determini l'illegittimità complessiva della legge (e non, come sembrerebbe più aderente alla *ratio* dell'intervento comunitario, delle sole previsioni derogatorie al regime ordinario del fallimento), resta da stabilire se le conseguenze di ciò siano effettivamente quelle individuate dal Tribunale di Genova, ovvero l'inesperibilità della revocatoria stante "l'inapplicabilità della normativa" su cui detta azione si fondeva. Invero, una volta disapplicato anche l'art. 1 della legge Prodi (che, nell'escludere dal fallimento le grandi imprese in crisi, prevede l'applicazione ad esse, attraverso il richiamo agli artt. 195 ss. della legge fallimentare, dell'art. 67 della stessa legge, contenente la disciplina dell'azione revocatoria), anche in coerenza con le motivazioni sottese alle prese di posizione delle istituzioni comunitarie, potrebbero riprendere piena vigenza le regole ordinarie in tema di fallimento, vigenza impedita, nei confronti delle imprese assoggettate alla procedura di cui alla l. n. 95/79, proprio dal disposto del suo art.1.

Inutile aggiungere che, ponendosi in una simile prospettiva, squisitamente comunitaria, il fondamento normativo dell'azione revocatoria non sarebbe più l'art. 1 della legge Prodi, ma, *sic et simpliciter*, l'art. 67 l.fall., quale disposizione applicabile in via generale a tutte le imprese versanti in stato di decozione ⁽¹⁰⁾.

V. I contrasti registratisi nella giurisprudenza di merito sembrano trovare ora una composizione tendenzialmente definitiva nella sentenza n. 18915/04, con cui la Cassazione, sulla scorta di argomentazioni largamente coincidenti con i rilievi dianzi svolti sub III, si è pronunciata nel senso della persistente esperibilità dell'azione revocatoria nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, alla sola condizione che la relativa domanda venga proposta nella fase liquidatoria (dopo, quindi, l'esaurimento della fase di risanamento), all'unico fine di tutelare la *par condicio creditorum*.

Nella sentenza ora ricordata, la I sezione civile ha preliminarmente sottolineato che, per la Corte di giustizia, l'applicazione ad un'impresa di un regime come quello istituito dalla l. 95/79, derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, dà luogo alla concessione di un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (poi divenuto art. 87) allorché sia dimostrato che questa impresa:

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento;
- ha beneficiato di uno o più vantaggi (quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie, una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici) dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente sottoposta all'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

Dalla superiore enunciazione di principio, condivisa anche dalla Commissione (con la decisione 16 maggio 2000), la Cassazione ha tratto il convincimento che la legge Prodi sia incompatibile con le disposizioni comunitarie non *in toto*, ma solo laddove istituisca un regime di aiuto nei termini testé precisati; ciò che determina la necessità, per il giudice nazionale, di accertare caso per caso, con riferimento ad ogni singola procedura cioè, l'osservanza delle pertinenti norme comunitarie.

Ed anche il problema della proponibilità dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui alla l. 95/79, di cui né la Corte di giustizia né la Commissione si sono occupate in modo specifico, può, per la Corte regolatrice, essere risolto alla luce dei richiamati principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria.

Osserva al riguardo la I sezione civile che, *"in relazione alla prima proposizione riferita all'ipotesi della continuazione da parte dell'impresa dell'attività economica in situazioni in cui normalmente sarebbe stata esclusa, la corte d'appello, a seguito di un' accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha rilevato la mancanza di qualsiasi collegamento della proposta azione revocatoria con la continuazione dell'impresa, essendo stata esercitata nella fase liquidatoria, apertasi, peraltro, subito dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. E'*

evidente pertanto come in tale contesto, essendosi l'azione inserita nell'ambito delle norme generali previste in materia fallimentare, non sia ipotizzabile alcuna deroga configurabile come aiuto di Stato.

Del pari in nessuno dei vantaggi elencati, sia pure in via esemplificativa, nella seconda proposizione, può rientrare l'azione revocatoria.

Né può essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui l'esercizio di tale azione nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria si tradurrebbe in un «finanziamento forzoso» dell'impresa in crisi; essendo compatibile una tale affermazione solo con la fase conservativa e non già con quella liquidatoria in cui, ripetesì, l'impresa versava, all'atto della sua proposizione. Le esposte conclusioni” prosegue la Cassazione “trovano peraltro conferma nella più volte citata decisione della commissione (16 maggio 2000), nella cui competenza esclusiva rientra la valutazione in ordine alla compatibilità dei provvedimenti di aiuto con il mercato comune.

Al par. 50, infatti, detta decisione, dopo aver rilevato che la l. 95/79 rinvia per vari aspetti alla legge italiana sul fallimento, distingue le ipotesi in cui ne «prevede l'applicazione in condizioni non derogatorie ai meccanismi di quest'ultima» da quelle invece per le quali prevede «applicazioni particolari che comportano la concessione di taluni vantaggi specifici e che implicano risorse pubbliche», sottolineando come nel primo caso tali meccanismi «si configurano come misure generali, prive di qualsiasi carattere selettivo», e, nel secondo invece, come un regime di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, del trattato Ce.

È evidente pertanto da tale passaggio della motivazione che il rinvio alla legge italiana sul fallimento da parte della normativa in esame non si configura automaticamente come regime di aiuto, dovendosi escludere una tale ipotesi allorché l'istituto da applicare non si ponga come derogatorio alla procedura fallimentare ma sia esercitabile nelle stesse condizioni previste per le generalità delle imprese senza alcuna discriminazione.

Conseguentemente, essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere selettivo configurabile come aiuto può essere ravvisato allorché, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, venga fatta valere nella fase liquidatoria all'unico fine di tutelare la par condicio creditorum al pari, di quanto, avviene nel fallimento. Le suesposte conclusioni”, per la Cassazione “non trovano ostacolo nell'ordinanza della Corte di giustizia 24 luglio 2003, causa C-297/01, che si è pronunciata sull'art. 106 d.leg. 270/99 il quale, nell'abrogare la l. 95/79, ne ha tuttavia mantenuto in vigore le disposizioni relative ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore: tale ordinanza, infatti, si è limitata a confermare le precedenti decisioni della Corte di giustizia e della commissione, affermando testualmente che «un regime transitorio il quale

quello previsto dall'art. 106 d. leg. 270/99, che proroga l'efficacia di un regime nuovo di aiuti di Stato non notificato alla commissione e dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, costituisce esso stesso un regime nuovo di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 Ce".

Trattasi in altri termini di un'ulteriore affermazione sull'incompatibilità con la normativa comunitaria del regime di aiuti introdotto con la l. 95/79, e prorogato con il d. leg. 270/99, senza che nulla risulti innovato rispetto alle precedenti decisioni essendo il riferimento limitato anche in tale ordinanza non già all'intero sistema normativo ma al regime di aiuti vale a dire a quelle disposizioni che possano costituire benefici concessi dallo Stato alle imprese in amministrazione straordinaria"
(11).

VI. Sotto il profilo processuale, invece, mette conto rimarcare come la I sezione civile, con la sentenza in commento, abbia precisato che la verifica, da parte del giudice nazionale, della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie (verifica nella specie propedeutica all'accertamento della ammissibilità della revocatoria), non può ritenersi condizionata alla deduzione di uno specifico motivo, ma, come nell'ipotesi di *ius superveniens* o della modifica normativa determinata dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale, può essere compiuta anche d'ufficio.

Peraltro, nel caso in esame, la relativa questione era già stata prospettata in appello, cosicché la Suprema Corte non si è dovuta pronunciare sul distinto problema della rilevanza d'ufficio della medesima questione, qualora essa si delinei per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Al riguardo, Cass. 5 dicembre 2003, n. 18642, ha ritenuto che, nel giudizio di cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo, e che le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello stato, rilevante ai fini della decisione della controversia. E nei medesimi termini si sono espresse, fra le altre, Cass. 28 marzo 2003, n. 4703; 10 dicembre 2002, n. 17564; 9 giugno 2000, n. 7909, nonché, con specifico riferimento al rapporto fra "legge Prodi" e norme comunitarie sugli aiuti, Cass. 4 aprile 2003 n. 5241. Tale pronuncia, dal canto suo, ha soggiunto che la rilevanza d'ufficio della questione di compatibilità fra norme interne e comunitarie presuppone, da un lato, l'esistenza di un contrasto diretto ed immediato tra di esse e, dall'altro lato, la rilevanza di tale contrasto ai fini della decisione della controversia, per la quale non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, i quali, del resto, possono demandarsi al giudice del merito solo se la questione non sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Sempre nell'ambito della *subjecta materia*, Cass. 19 marzo 2004, n. 5561, ha precisato che in sede di legittimità non è consentita la prospettazione di questioni nuove, pur quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, laddove esse implicino una modifica dei termini della controversia sviluppatasi nei precedenti gradi di merito o comunque presuppongano o richiedano nuovi accertamenti di fatto; pertanto, poiché la disapplicazione della normativa nazionale relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui alla l. n. 95/79, per contrasto con il divieto di aiuti di stato alle imprese, alla stregua degli art. 92 seg. trattato Ce, poi divenuti art. 87 seg., postula l'accertamento in concreto dell'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile, in caso di procedure concorsuali ordinarie, e da consentire all'impresa stessa benefici non compatibili con l'ordinamento comunitario, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca per la prima volta, in sede di legittimità, la questione della compatibilità della suddetta normativa nazionale, applicabile *ratione temporis*, con il diritto comunitario ⁽¹²⁾.

Nella giurisprudenza di merito, App. Milano 8 gennaio 2002 ⁽¹³⁾ ha ribadito che la questione concernente la compatibilità della procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla previgente l. n. 95/79 (c.d. legge Prodi) con i principi del diritto comunitario, ed in particolare con gli art. 87 seg. del trattato di Roma recanti la disciplina degli aiuti di stato incompatibili con il sistema comunitario, non sia rilevabile d'ufficio, ma debba essere sollevata dalla parte interessata in conformità alle norme proprie dell'ordinamento processuale interno, ed, in particolare, in ottemperanza alle regole e con il limite delle preclusioni che in esso informano il contraddittorio delle parti.

Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza comunitaria concernente il tema in discussione, vanno ricordate le coeve sentenze *Peterbroeck* ⁽¹⁴⁾ e *Van Schijndel* ⁽¹⁵⁾, con cui la Corte ha preso in esame due normative nazionali - rispettivamente belga ed olandese - che impedivano alla parte ricorrente di dedurre, sotto forma di motivi aggiunti, nell'ambito di un giudizio di secondo grado, questioni fondate sulla violazione del diritto comunitario non prospettate in primo grado, in tal modo sottraendo al giudice dell'impugnazione la possibilità di rilevare d'ufficio tali questioni.

Nella sentenza *Peterbroeck*, la Corte, dopo aver sottolineato che l'impossibilità per i giudici nazionali di esaminare d'ufficio motivi fondati sul diritto comunitario (non può) essere ragionevolmente giustificata, in base a principi quali quello della certezza del diritto o dello svolgimento regolare del procedimento, ha affermato che il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma processuale nazionale che, in condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa davanti al giudice *a quo*, vieta al giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza,

di valutare d'ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando questa ultima non sia stata invocata del singolo entro un determinato termine.

Nella sentenza *van Schijndel*, invece, la Corte, ha anzitutto chiarito che il principio dispositivo, secondo il quale il potere di rilievo officioso del giudice è limitato dall'obbligo per lo stesso di attenersi all'oggetto della lite e di basare la sua pronuncia sui fatti che gli sono stati presentati, attua concezioni condivise dalla maggior parte degli Stati membri quanti ai rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare, preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi; per la stessa Corte, quindi, il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d'ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l'esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale, che ha interesse all'applicazione di dette disposizioni, ha posto a fondamento della propria domanda ⁽¹⁶⁾.

Anselmo Barone

1) La sintesi che segue è tratta da A. BARONE-M. FABIANI, *La difficile convivenza della revocatoria fallimentare con l'amministrazione straordinaria*, in *Foro It.*, 2001, I, 1302, cui si rinvia per richiami dottrinali e giurisprudenziali. *Adde*, per ulteriori riferimenti, di recente, D. FINARDI, *Disapplicazione della normativa sull'amministrazione straordinaria per incompatibilità con il trattato Ce*, in *Fallimento*, 2004, 567; L. JEANTET, *"Legge Prodi": aiuto di Stato integrale ed effettivo ovvero parziale e potenziale? Il dibattito prosegue*, in *Giur. comm.*, 2003, II, 359; F. LAMANNA, *Incompatibilità tra il "regime di aiuti di Stato" introdotto dall'ex "legge Prodi" e la normativa comunitaria: disapplicazione ed effetti conseguenti*, in *Fallimento*, 2003, 647. E' appena il caso di aggiungere che la l. n. 95/79 è stata abrogata dal d. leg. n. 270/99, il cui art. 106 ne ha però disposto la "sopravvivenza" in relazione alle imprese versanti in amministrazione straordinaria al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Con ordinanza 24 luglio 2003, causa C-297/01 (pubblicata in *Fallimento*, 2004, 561), la Corte di giustizia ha ritenuto che il regime transitorio previsto dall'anzidetto art. 106 (la cui vigenza nei riguardi delle procedure "pendenti" è stata ribadita dall'art. 7 della l. n. 273/02) costituisce esso stesso un regime nuovo di aiuti di Stato sottoposto all'applicazione delle pertinenti disposizioni del Trattato, precisando che *"spetta al giudice di rinvio determinare la portata dell'art. 106 d. leg. 270/99, se del caso alla luce dell'art. 7 l. 273/02, avendo cura di dare un'interpretazione quanto più conforme possibile al diritto comunitario, vale a dire un'interpretazione che non consenta di concedere nuovi aiuti di Stato sul fondamento di tale art. 106 successivamente all'entrata in vigo-*

re del d. leg. 270/99".

- 2) Sentenza 1 dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, in *Raccolta*, pag. I-7907.
- 3) In senso conforme, *ex multis*, Corte giust. 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97, Viscido, in *Foro it.*, 1999, IV, 6.
- 4) Sentenza 17 giugno 1999, causa C-295/97, in *Foro it.*, 2000, IV, 8.
- 5) Giurisprudenza consolidata fin dalle risalenti Corte giust. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel, in *Foro it.*, 1964, IV, 137; e 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, *id.*, 1974, IV, 218.
- 6) *Foro it.*, 2001, IV, 188.
- 7) Così, *ex multis*, proprio in materia di aiuti, Corte giust. 15 maggio 1997, causa C-355/95, P. Textilverke c. Commissione, in *Foro it.*, 1997, IV, 412.
- 8) Condividono tale impostazione, *ex ceteris*, Trib. Bologna 6 aprile 2004, est. Ferro, inedita; Trib. Milano 19 marzo 2003, *Giur. it.*, 2003, 2114; Trib. Trieste 3 agosto 2002, *Dir. fall.*, 2002, II, 979; App. Torino 23 maggio 2002, *Giur. comm.*, 2003, II, 351.
- 9) Sentenza 15 novembre 1999, in *Fallimento*, 2000, 503, con nota di G. TARZIA, *Disapplicazione della "legge Prodi" per contrasto con la disciplina comunitaria*, resa in controversia analoga a quella che ha originato la sentenza Piaggio. In senso conforme, fra le altre, App. Venezia 26 giugno 2003, *Fallimento*, 2004, 566; Trib. Genova 31 maggio 2003, *Dir. fall.*, 2003, II, 423; App. Genova 17 luglio 2002, *ibid.*; Trib. Padova 28 giugno 2002, *Fallimento*, 2003, 645.
- 10) A questo punto, semmai, la prospettabilità della ora delineata ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere verificata sotto il profilo dell'ordinamento interno, essendo necessario accertare (anche al fine di individuare margini e modalità di applicazione della revocatoria), per un verso, la compatibilità di siffatta ipotesi con i principi generali (*in primis*, con i precetti regolanti le antinomie normative e le vicende di successioni di leggi); e, per altro verso, la possibilità che l'insolvenza dichiarata ai fini dell'ammissione della procedura di amministrazione straordinaria rilevi per la sottoposizione all'ordinario regime fallimentare, senza che occorra un nuovo accertamento della situazione dell'impresa condotto "nell'attualità" (sul punto G. TARZIA, *op. cit.*, 518, il quale tende ad escludere una tale possibilità anche in ragione della ritenuta ininvocabilità nella specie del principio della "consecuzione delle procedure"; secondo una tale lettura la soluzione traumatica adottata dal giudice genovese risulterebbe l'ineluttabile conseguenza del regime comunitario, mentre verosimilmente anche alla luce di questi stessi presupposti potrebbe essere logico non pervenire ad una decisione di merito stante l'inesistenza del soggetto giuridico attore).
- 11) Per completezza, si segnala che Tar Lazio, sez. III, 16 luglio 2004 n. 6998 e 12 luglio 2004, n. 6805 (*Foro it.*, 2004, III, 615-616), hanno espressamente escluso che la nuova normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi dettata all'indomani del crac Parmalat dal d.l. n. 347/2003 (poi convertito con modifiche con la l. n. 39/2004), si ponga in conflitto con le disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato. Per le or richiamate decisioni, infatti, la procedura semplificata di ristrutturazione industriale innestata nel tessuto dal d. leg. n. 270/99 dalla normativa anzidetta e caratterizzata, *in primis et ante omnia*, dalla previsione della ammissione immediata alla procedura ad opera di un decreto del Ministro delle attività produttive, non può di per sé rappresentare uno strumento di ausilio all'impresa contrario alle regole del mercato, così come l'inibizione di azioni esecutive, connotato tipico di ogni procedura concorsuale – anche non immediatamente liquidatoria – non costituisce, necessariamente, un mezzo di alterazione della concorrenza. Per la sent. n. 6998/04, invero, "la normativa sull'amministrazione straordinaria è disapplicabile in relazione alla violazione del divieto di aiuti di Stato in quanto sia accertata in concreto l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile in caso di procedure concorsuali ordinarie, si da consentirle benefici non compatibili con l'ordinamento comunitario. Consta inoltre in atti la formale dichiarazione, in data 28 gennaio 2004, del commissario europeo alla concorrenza prof. Mario Monti, il quale afferma che le modifiche procedurali apportate dal d.l. 347/03 non sono di per sé in contrasto con le regole comunitarie sugli

aiuti di Stato, ferma la necessità di notificare alla commissione Ue ogni eventuale caso di concessione di garanzie alle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, giusta quanto già dispone l'art. 55, 2° comma, d. leg. 270/99'. La sent. n. 6805/04, d'altra parte, valutando un ricorso volto a prospettare, in relazione alla normativa del d.l. n. 347/2003, doglianze correlate alla vecchia disciplina del d.l. n. 26/79, ha osservato che "la giurisprudenza comunitaria non ha mai statuito sic et simpliciter l'incompatibilità ex se del d.l. 26/79 con le norme del trattato, limitandosi, assai più seriamente, a ritenere non conformi a quest'ultimo solo quei profili che, in concreto, manifestino un effettivo aiuto di Stato concesso alle imprese in a.s., più che la continuazione dell'attività economica in sé e, quindi, il differimento della soddisfazione delle ragioni dei creditori. Solo quando sia effettivamente dimostrato che l'applicazione dell'a.s. sia idoneo di per sé a generare la concessione di un aiuto di Stato, detto regime non è illegittimo di per sé solo, ma, più semplicemente, non può essere attuato se non è stato notificato alla commissione Ue e, in caso di notifica, prima d'una decisione della commissione che riconosca la compatibilità del progetto d'aiuto con il mercato comune o, se la commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine (così Corte giust. 17 giugno 1999, causa C-295/97, Soc. Piaggio ind. aeronautiche e meccaniche). In ogni caso, l'entrata in vigore del d. leg. 270/99 ha sopito ogni polemica al riguardo, tant'è che detta commissione, con decisione 16 maggio 2000, n. 2001/212/Ce, ha dato pieno atto della legittimità comunitaria della nuova normativa italiana, dichiarando chiusa la procedura di infrazione relativa al d.l. 26/79. Sulla scorta di tali dati, tutte le censure mosse dalle ricorrenti al d.l. 347/03, sulla base dei concetti elaborati per il d.l. 26/79, sono manifestamente erranee e da respingere. Peraltro, non sfugge al collegio che, rispetto al d.leg. 270/99, il d.l. 347/03 si differenzia dalla normativa ordinaria essenzialmente per la circostanza che l'a.s. è governata anche dalla pubblica amministrazione come accadeva nel d.l. 26/79, ossia perché l'intervento del ministro delle attività produttive anticipa, mercè l'accertamento in via interinale e d'urgenza dei presupposti per l'ammissione all'a.s., la dichiarazione dello stato d'insolvenza. Ma ciò, ben lungi dal concretare qualsivoglia violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato-persona – che la qualità degli interessi coinvolti nell'a.s., oltre a trascendere i meri rapporti interprivati, non gode d'alcuna riserva costituzionale ad excludendum l'intervento della pubblica amministrazione – neppure s'appalesa ictu oculi o prima facie attaccabile sotto il profilo comunitario. Consta al riguardo in atti la formale dichiarazione, in data 28 gennaio 2004, del commissario europeo alla concorrenza prof. Monti, il quale afferma che le modifiche procedurali apportate dal d.l. 347/03 non sono di per sé in contrasto con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato, ferma la necessità di notificare alla commissione Ue ogni eventuale caso di concessione di garanzie alle imprese sottoposte ad a.s., giusta quanto già dispone l'art. 55, 2° comma, d.leg. 270/99".

Dubita, invece, della "legittimità comunitaria" della nuova disciplina sulla amministrazione straordinaria (e, segnatamente, dell'art. 6 della l. n. 39/2004, che ammette l'esperibilità da parte del commissario straordinario, "anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione", delle azioni revocatorie "funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso"), G. TARZIA, *Le azioni revocatorie nelle "legge Marzano"*, in *Corriere giur.*, 2004, 575-577, le cui conclusioni, tuttavia, non appaiono persuasive in quanto fondate su una tesi radicalmente contraddetta dalla qui commentata Cass. n. 18915/2004.

Esula dal presente lavoro un esame approfondito della disciplina introdotta dal d.l. n. 347/03, sulla quale è peraltro intervenuta una sequenza di interventi normativi ancora *in itinere* (sfociati, da ultimo, nel d.l. n. 281/2004, convertito nella l. n. 6/2005): per una prima informazione, cfr. M. FABIANI, *Dai pomodorini ai latticini, ovvero dalla regola all'eccezione: un testo unico per l'amministrazione straordinaria e la gestione di gruppi transnazionali?*, in *Foro it.*, 2004, I, 1570; altri riferimenti in nota alle citate Tar Lazio, nn. 6998/04 e 6805/04. *Adde*, i contributi di S. BONFATTI, M. FABIANI-M. FERRO, R. GIORDANO, E. PUCCI, A. ROSSI-D. GALLETTI, F. SANTANGELI, in www.judicium.it.

- 12) Per una lettura critica della giurisprudenza citata nel testo cfr. S. DEL CORE, *Sui limiti all'esercizio in sede di legittimità del potere-dovere del giudice di verificare d'ufficio la compatibilità del diritto interno con quello comunitario*, in *Fallimento*, 2004, 414.
- 13) *Fallimento*, 2003, 69.
- 14) Sentenza 14 dicembre 1995, causa n. C-312/93, in *Raccolta*, pag. I-4599.
- 15) Sentenza 14 dicembre 1995 cause riunite n. C-430/93 e n. 431/93, in *Raccolta*, pag. I-4705.
- 16) Nell'esaminare le due decisioni richiamate nel testo, autorevole dottrina ha ritenuto di conciliarne le enunciazioni ricostruendo l'orientamento della Corte nei termini seguenti: "a) in virtù del principio di collaborazione, che impone al giudice nazionale di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, il potere del giudice di applicare d'ufficio una norma comunitaria viene esteso anche al caso in cui le parti, avendo la possibilità secondo il sistema processuale interno di invocare una norma comunitaria avente effetto diretto, siano rimaste inerti; b) a tale potere, peraltro, non può riconoscersi una valenza generale. Occorre, infatti, che l'estensione del potere di far valere d'ufficio un motivo fondato su violazioni del diritto comunitario non sia in contrasto con i principi fondamentali del sistema processuale dello Stato membro interessato": così A. SAGGIO, *Incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sulle norme processuali nazionali*, in *Corriere giur.*, 2001, 114 ss., 117.

(Riproduzione riservata)